



# TRIBUNALE DI PAOLA

## UFFICIALI GIUDIZIARI

Via Falcone e Borsellino – 87027 Paola  
Tel. 0982/6221309 – Fax 0982/589349

Al sig. Presidente sede

**OGGETTO:** valutazione in ordine alla bozza del protocollo formula esecutiva digitale

Facendo seguito alla sua comunicazione in data 24.11.2020 relativamente all'oggetto la sottoscritta nella qualità di dirigente dell'intestato ufficio, sentiti i colleghi funzionari nonché la dott.ssa Maddalena dirigente vicario, che sottoscrive con firma congiunta la presente, quali soggetti esecutori dei provvedimenti giudiziari rilasciati in formula esecutiva, specifica quanto segue.

Allo stato non esiste alcuna norma di legge che deroga a quanto previsto dal codice di procedura civile ed alle sue disposizioni di attuazione in materia di rilascio di copia esecutiva, oltre che alla circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 avente come oggetto: adempimenti di cancelleria relativi al processo telematico. La nota in risposta ad un quesito del Ministero della Giustizia prot. IV-DOG/03-1/2020/CA del 13 ottobre 2020 in realtà non ha e non può avere efficacia modificativa del disposto normativo e delle disposizioni impartite mediante circolare.

Ma v'è di più la nota ingenera confusioni in quanto parla genericamente di copia del titolo esecutivo e così facendo sembra derogare palesemente a norme cogenti.

Come è noto la spedizione in formula esecutiva di un provvedimento giudiziario garantisce la certezza e l'unicità del titolo esecutivo azionato, legittimando l'azione esecutiva. Tant'è che il funzionario U.N.E.P. nel momento in cui pone in esecuzione il titolo deve verificare la legittimità dello stesso e per fare ciò deve essere in possesso della **copia autentica del titolo**, ossia quella copia che viene rilasciata dal cancelliere per una sola volta alla parte interessata. Come se non bastasse il funzionario U.N.E.P. deve altresì accertarsi dell'avvenuta notifica del titolo in formula esecutiva e del precetto così come prescritto dall'art.479 c.p.c. Per questo vengono rilasciate, oltre alla copia autentica, anche Le **copie conformi** all'originale le quali vengono consegnate o spedite per la notifica alle parti.

La nota sembra introdurre una terza tipologia non prevista da alcuna norma: la **copia telematica** dei titoli spediti in formula esecutiva **attestata conforme all'originale**, informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta, contenente, ai fini di ottemperare a quanto disposto dall'art. 476 c.p.c., la dichiarazione del legale che, sotto la propria responsabilità, attesta che *quella presentata all'U.N.E.P. è la sola copia in forma esecutiva che intende azionare*. Questa terza specie non ha alcuna valenza in quanto contrasta con le condizioni di unicità e certezza diversamente garantite dal codice di rito. Atteso che una semplice nota ministeriale in risposta ad un quesito non può modificare le diverse disposizioni previste dalla legge e da una circolare specifica.

La sopra indicata dichiarazione di responsabilità richiesta all'avvocato, assunta come risolutiva dalla nota ministeriale in questione e non contemplata in alcuna norma di diritto positivo nel caso di specie, produce

effetti distorsivi e difficilmente gestibili da chi è chiamato a porre in esecuzione il titolo, così come già evidenziato da alcuni rappresentanti di categoria che ne hanno chiesto la correzione. Per comprendere appieno la portata di quanto appena asserito soccorre proprio l'art. 476 c.p.c., invocato dalla nota, laddove non è prevista alcuna deroga (mediante una dichiarazione di responsabilità) al principio sancito che *non può spedirsi più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte senza giusto motivo*. Intendendo come giusto motivo i casi in cui la copia autentica subisce una perdita non imputabile; ossia sottrazione, smarrimento o distruzione. Tra l'altro la norma recita che *le ulteriori copie sono richieste dalla parte interessata in caso di provvedimento con ricorso al Capo dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato. Sull'istanza si provvede con decreto*. Ed ancora *Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000...*

Il protocollo sottoposto per la valutazione, richiamando la nota del 13.10.2020, non solo contrasta con il dettato normativo del codice di rito ma anche con la circolare cardine del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 avente come oggetto: adempimenti di cancelleria relativi al processo telematico, in sostituzione delle circolari del 27.09.2014 e del 28.10.2014. Il punto 17 di detta circolare si occupa proprio del *rilascio della formula esecutiva estratta dal difensore*.

Testualmente si prevede il caso che ci occupa: *si sono registrate, presso diversi uffici giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle cancellerie, di apposizione della formula esecutiva (cd. Comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. n.179/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n.90/2014, come convertito in legge*.

*Ci si chiede, quindi, se la cancelleria debba perseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, o se piuttosto, sia possibile per il difensore provvedere in autonomia all'estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla cancelleria solo per l'apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto*.

*Questa Direzione generale ritiene che tale ultima modalità operativa debba essere esclusa alla luce di quanto disposto dall'art. 153 disp. att. c.p.c., norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica, che mantiene in capo alla cancelleria l'attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.*

*Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell'ufficio legislativo, che, con nota prot. 8921 del 15.10.2014, ha chiarito che "le attività di spedizione e rilascio della copia esecutiva sono proprio del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia"*

*A tale interpretazione dovranno attenersi gli uffici di cancelleria, astenendosi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. n.179/2012...*

*Ne consegue che per il rilascio della copia in forma esecutiva di un provvedimento devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n. 115/2002.*

Inoltre è dovuto, nelle materie in cui è previsto, il bollo legale ogni quattro pagine che nel caso specifico non verrebbe esatto con un inevitabile danno erariale. Questa pratica potrebbe esporre quindi l'ufficio anche a rilievi ispettivi, soprattutto da parte degli ispettori del Mef che sovente ispezionano, come già avvenuto per

questa sede, gli uffici giudiziari. Tra l'altro è sufficiente leggere il commento del presidente del COA di Torino in ordine alla sottoscrizione del protocollo d'intesa, analogo a quello sottoposto alla valutazione di questo ufficio, laddove viene testualmente asserito: *tale modus operandi permetterà altresì agli avvocati un risparmio di circa il 50% rispetto ai valori attuali, sui diritti di cancelleria connessi al rilascio delle copie.*

Alla luce di quanto testè specificato la scrivente conclude la propria valutazione, di concerto con gli altri colleghi esecutori, con la impossibilità per i motivi sopra esposti di sottoscrivere detto protocollo non ritenendo questo ufficio legalmente valide dette copie telematiche per intraprendere l'attività esecutiva.

Distinti saluti

Paola li 27.11.2020

IL DIRIGENTE U.N.E.P.

Loredana PALOMBY

IL DIRIGENTE VICARIO

F.to dott.ssa Maria MADDALENA